

IL TRUST LIQUIDATORIO VA TASSATO CON IMPOSTA FISSA

Il tema del trust liquidatorio è stato recentemente affrontato da uno studio del Notariato Nazionale rubricato “*Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*”, pubblicato in data 2 marzo 2016 (nota n. 305/2015).

A seguito delle numerose pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni (*ex multis*: Cass. 9/05/14, n.10105, Trib. Forlì 4/2/15, Ravenna 22/5/14, Milano 28/03/14) circa l'ammissibilità di un trust istituito nelle procedure di liquidazione societaria o a supporto di procedure concorsuali, la nota del Notariato offre alcune indicazioni.

Innanzitutto, secondo la citata nota è possibile distinguere diversi tipi di trust finalizzati alla liquidazione dei creditori conseguente al fallimento, determinandone l'ammissibilità in taluni casi e l'inammissibilità in altri, ed in ogni caso raccomandando una certa prudenza nella costituzione di tale tipologia di trust.

La giurisprudenza, infatti, come sottolinea lo studio, ha identificato come sia sicuramente meritevole di tutela il trust istituito dall'imprenditore *in bonis* in un contesto pre-liquidatorio con lo scopo di tutelare il patrimonio da creditori “pericolosi”, assicurandone il pagamento mettendo a loro disposizione alcuni beni destinati alla loro soddisfazione quali beneficiari di un siffatto trust, creando dunque una sorta di prelazione atipica (c.d. trust protettivo).

Da ritenersi, altresì, ammissibili sono le fattispecie del c.d. trust di salvataggio e del trust puramente liquidatorio, seppur con alcune limitazioni ed una certa prudenza nella loro applicazione.

Il primo si riferisce alla fattispecie in cui un imprenditore in stato di crisi reversibile istituisca un trust con lo scopo di scongiurare un'istanza di fallimento o volto a favorire e supportare una soluzione negoziale della crisi: in tal caso l'art. 160, comma I, lettera a), l.f. sembrerebbe ammettere, o meglio, non escludere, la costituzione di un trust a supporto di procedure concorsuali ed in particolare di quelle di concordato preventivo, nei limiti della tutela dei creditori del disponente anche alla luce del nuovo art. 2929 bis c.c.

Il secondo tipo di trust considerato ammissibile - sul quale si è altresì espressa la S.C. con la recente sent. n.10105 del 9 maggio 2014 - è quello mediante il quale si realizza una modalità alternativa alla liquidazione come disciplinata dagli art. 2487 ss c.c., che consente al trustee di eseguire le operazioni di liquidazione e all'impresa liquidata di cancellarsi dal Registro dell'Imprese: anche qui l'ammissibilità è concessa nei limiti del rispetto degli interessi del ceto creditorio, sempre con la raccomandazione di una certa prudenza nel suo utilizzo.

Non può, invece, accordare tutela né di conseguenza ritenere ammissibile il c.d. trust “falsamente” liquidatorio, cioè utilizzato dall'imprenditore già decotto con l'unico scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare il fallimento di un'impresa già in stato di conclamata insolvenza.

In conclusione alla luce sia della nota del Notariato che della recente giurisprudenza, il trust liquidatorio può ritenersi ammissibile, ma mai a discapito del fallimento che dovesse intervenire ovvero dei creditori. Occorrerà, di volta in volta, un'analisi delle circostanze e dello scopo che il trust istituito si prefigge, per determinarne l'ammissibilità.

Infine, con riferimento alla tassazione del trust liquidatorio, la Ctp di Lodi, con la sentenza n. 7/01/2016, si è espressa a favore dell'applicazione dell'imposta fissa, sulle orme dell'impostazione data dalla più recente giurisprudenza di legittimità. L'applicazione infatti dell'imposta di successione e donazione cui sarebbe soggetto il trust muove da diversi presupposti quali l'intento di liberalità, l'arricchimento di uno o più beneficiari ed un effettivo trasferimento di immobili. Elementi che, come riscontrato dai giudici tributari, mancano nel trust di scopo liquidatorio, con la conseguenza che questo va tassato con l'imposta di registro e le ipocatastali in misura fissa.

Avv. Andrea Moja
Presidente Assostrusts

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito: www.assotrusters.it